

REPERTORIO N. 13

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART 11, COMMA XVIII,

DELLA LEGGE 22.12.1984 N. 887.

ATTO TRANSATTIVO

**del contenzioso relativo alla convenzione rep. n. 279 del 18
dicembre 1986, all'atto aggiuntivo rep. n. 3 del 10 febbraio 2004 e
agli atti applicativi relativi alle stazioni di Baia e Montesanto**

L'anno **2022 (duemilaventidue)**, il giorno **28 (ventotto)** del mese di **gennaio**, nella sede della Regione Campania, in Napoli, alla Via S. Lucia n.81, innanzi a me Dott. Michele Nuzzo, Ufficiale Rogante del Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art. 11 comma 18 della legge n. 887/84, nominato con ordinanze n. 1385 del 30.12.2002 e n. 1 del 2.1.2007, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato d'accordo con me Ufficiale Rogante, giusta facoltà concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89.

DA UNA PARTE: il Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 11, comma XVIII, della legge n.887/84 e dell'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809 del 29.11.2006, codice fiscale 95083740639, nella persona del Responsabile della Struttura - Soggetto Attuatore, Dott. Giuseppe Catenacci, nato a Napoli il 31 dicembre 1937, abilitato alla sottoscrizione del presente atto giusta ordinanza commissariale n. 90 del 4 agosto 2014, domiciliato per il presente atto presso la Sede della Struttura di Coordinamento del Piano intermodale dei Trasporti dell'Area Flegrea, in Napoli, al Centro Direzionale, isola C3.

DALL'ALTRA: l'Associazione Temporanea di Imprese avente come mandataria la Costruire S.p.A. con sede in Napoli al Vico Il S. Nicola alla Dogana n. 9 – Codice Fiscale e Partita IVA 03516700634 e costituita tra la predetta Società e la Soc. I.C.G. 2 S.p.A., per la quale in questo atto interviene l'Ing. Sergio Fiore, nato a Portici (NA) il 04/01/1950, in qualità di Amministratore Unico della Soc. Costruire S.p.A. mandataria, nel prosieguo più semplicemente denominata "Concessionaria"

PREMESSO CHE

- nell'anno 1986 il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario di Governo (Concedente), in virtù dei poteri derogatori conferitigli dall'art. 84 della legge 219/1981 e nell'esercizio delle funzioni ulteriormente affidategli dall'art. 11, comma 18, della legge 887/1984, ha affidato all'ATI costituita da Ing. Salvatore Fiore S.p.A., mandataria (oggi Costruire S.p.A.) e Impresa Raiola Ing. Angelo S.p.A., mandante (oggi I.C.G. 2 S.p.A.), la concessione di sola costruzione relativa alla progettazione e realizzazione di stazioni sulla linea della Ferrovia Cumana;
- il rapporto concessorio è stato disciplinato con convenzione n. 279 del 16 dicembre 1986;
- con Atto Aggiuntivo n. 3 del 10 febbraio 2004 l'oggetto della concessione è stato consensualmente rimodulato, limitandolo alle stazioni di Montesanto, Agnano, Lucrino, Arco felice, Fusaro, Corso Vittorio Emanuele, Bagnoli, Dazio, Torregaveta e Completamento Baia;
- con Atto Applicativo rep. n. 4 del 15 novembre 2004, sono stati disciplinati i lavori della stazione di Montesanto, consegnati il 3 febbraio 2005;

- con Atto Applicativo rep. n. 1 del 29 marzo 2007, è stata affidata la realizzazione del primo stralcio della prima fase del progetto definitivo di ammodernamento, potenziamento ed adeguamento della stazione di Baia, in conformità al progetto approvato con ordinanza n. 1509 del 18 settembre 2006;
- nel corso dell'esecuzione della concessione sono state iscritte riserve;
- la Concessionaria ha notificato, in data 17 luglio 2012, Atto Stragiudiziale di diffida, contenente richiesta di risarcimento danni, in relazione sia alle riserve iscritte sia a pretese sull'andamento generale della concessione rimodulata, attuata solo per le stazioni di Baia e Montesanto. Successivamente, con nota del 08 novembre 2012, ha comunicato la sospensione unilaterale di ogni prestazione ai sensi degli artt. 1460 e 1461 c.c., cui ha fatto seguito l'atto di citazione del 16 novembre 2012, notificato al Concedente in data 21 novembre 2012, con il quale è stata richiesta la risoluzione della Convenzione e dei successivi Atti Aggiuntivi e applicativi, nonché la condanna del Concedente al pagamento della somma complessiva di oltre euro 125.000.000,00, oltre interessi legali, a titolo di maggiori oneri concessori e di riserve iscritte negli atti di contabilità, in dipendenza della mancata approvazione delle perizie di variante da parte della Stazione concedente, di attività extracontrattuale effettuate per la mancata consegna delle opere concluse, di compensi per progettazione di perizie di variante di opere non affidate, di compensi per lavorazioni eseguite e non contabilizzate per i lavori di Baia e di Montesanto;
- il giudizio è stato iscritto presso il Tribunale di Napoli con il numero R.G. n. 33361/12, (d'ora in avanti primo giudizio);

- il Concedente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, e svolgeva domanda riconvenzionale diretta alla condanna della concessionaria al pagamento delle penali e al risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla sospensione unilaterale dei lavori e di ogni attività relativa alla concessione;
- con ulteriore atto di citazione, iscritto presso il Tribunale di Napoli con il numero R.G. 31038/13 (d'ora in avanti secondo giudizio), la concessionaria ha richiesto il pagamento delle spese della progettazione eseguita per le Stazioni di Montesanto, Baia e Torregaveta in virtù della medesima convenzione n. 279/86 e succ. medesimi atti applicativi, degli importi di partite di lavori, non contabilizzati, per le Stazioni di Montesanto e Baia nonché la liquidazione degli interessi per ritardati pagamenti dei certificati emessi per i medesimi lavori, con la condanna dell' Amm.ne al pagamento della complessiva somma di euro 5.258.145,64;
- il Concedente si costituiva in giudizio, deducendo l'improponibilità e/o l'inammissibilità, sotto diversi profili e, nel merito, l'infondatezza delle domande;
- in entrambi i giudizi sono state disposte ed effettuate C.T.U.;
- il Concedente, con nota del 7 marzo 2016, ha notificato alla Concessionaria la comunicazione dell'avvio del procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento e per negligenza (irregolarità e grave ritardo) nell'esecuzione dei lavori relativi ad entrambe le stazioni oggetto del rapporto concessorio; la Concessionaria ha contestato gli addebiti con nota del 23 luglio 2016 e, successivamente, il procedimento è stato sospeso per l'instaurazione di

trattative finalizzate alla composizione stragiudiziale della intera controversia (cfr. note della Concessionaria. del 28/6/2016 e 28/7/2016 e nota del Concedente prot. 578 del 18/7/2016);

- nella citata corrispondenza, la Concessionaria ha richiesto, a tacitazione di ogni sua pretesa, la somma di euro 14.145.905,82, comprensiva di interessi, oltre il pagamento della progettazione eseguita per le opere non finanziate e dei lavori non contabilizzati, con l'impegno alla ripresa dei lavori delle stazioni di Baia e Montesanto;

- il Concedente, sulla scorta di una valutazione del proprio Consulente Tecnico di Parte ed in considerazione del maggiore importo stimato in sede di CTU, ha offerto la minor somma di euro 8.000.000,00, in considerazione del preminente interesse pubblico alla completa realizzazione delle opere in corso;

- di tal che, le parti hanno siglato un accordo transattivo, che è stato sottoposto al parere - obbligatorio, ma non vincolante - dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale evidenziava l'insussistenza, allo stato degli atti, dei presupposti di ammissibilità di detto accordo transattivo;

- le trattative di definizione sono state a questo punto sospese, mentre i giudizi hanno proseguito il loro corso;

- il secondo giudizio, all'esito anche di consulenza tecnica (contestata dalla concedente) che ha ritenuto riconoscibile, a parte i compensi per l'attività di progettazione, l'importo di euro 2.459.822,50 per le opere eseguite e non contabilizzate e gli interessi per ritardato pagamento dei lavori, è stato deciso dal Tribunale con sentenza di improponibilità della

domanda n. 161/2020, ex art.1453 II co. c.c., gravata da appello della concessionaria (R.G. 3509/2020, udienza 6 giugno 2023);

- il primo giudizio - a seguito della rinnovazione della C.T.U. a mezzo di altro consulente Ing. Scalabrini - è tuttora in corso e rinviato all'udienza di precisazione conclusioni del 31 gennaio 2022;

- la seconda CTU (di cui al primo giudizio) - contestata dal concedente - ha stimato in euro 16.524.854,26, l'importo riconoscibile al concessionario per tutte le riserve iscritte nella contabilità dei lavori e/o avanzate anche dopo la sospensione lavori, tra cui i maggiori oneri concessori relativi alle stazioni di Baia e Montesanto, e quantificato in euro 17.464.947,50 l'eventuale, ulteriore importo economico per il mancato utile sulle opere non affidate, rimettendo, tuttavia, al Giudice la valutazione della riconoscibilità giuridica della pretesa relativa a detto secondo importo;

- analogamente, il C.T.U. ha rimesso al Giudice la decisione sulla riconoscibilità degli oneri concessori richiesti dal Concessionario per l'abnorme durata della concessione;

- per entrambi i lavori delle stazioni di Baia e Montesanto il nuovo CTU, ing. Scalabrini, andando in diverso avviso rispetto al primo CTU, Ing. Papa, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di penali;

- alla stregua delle indicate risultanze, e valutato il preminente interesse pubblico alla ripresa dei lavori unitamente all'accresciuto rischio di soccombenza, il concedente ha ritenuto di sottoscrivere in data 03 febbraio 2020 un atto transattivo con la concessionaria, contenente un parziale riconoscimento delle pretese;

- per ragioni estranee alla volontà delle parti la stipulate transazione, resa esecutiva in data 22 aprile 2020, non ha potuto avere effettiva esecuzione;
- la concessionaria con nota n. 2 del 15 febbraio 2021 *“ha comunicato di ritenere l'atto transattivo risolto al 31.12.2020 per effetto della diffida ad adempiere intimata in data 15 dicembre 2020 e dell'inutile decorso del tempo ivi indicato”*;
- con decreto n. 1462 del 19 marzo 2021, la Struttura Commissariale ha aderito alla volontà manifestata dalla controparte di risoluzione della transazione alla data del 31.12.2020, uniformandosi alla consultazione resa dall'Avvocatura Generale con nota del 4.02.2021 n. prot.22915;
- nel corso di riunioni in data 15 febbraio 2021 e 03 marzo 2021, il concedente ha manifestato alle imprese l'intento di riproporre l'accordo transattivo predisponendo una bozza da sottoporre nuovamente al parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- con nota n. 5 del 4 marzo 2021 l'A.T.I. concessionaria. ha reclamato l'ulteriore importo di euro 3.389.782,47 a ristoro di crediti per maggiori oneri e interessi;
- sono, quindi, riprese le trattative conciliative, all'esito delle quali, acquisiti anche i pareri del RUP e del CTA, si è addivenuti alla condivisione di un nuovo atto transattivo, confermando l'importo della precedente transazione rep. 11/2020, che è stato sottoposto al parere dell'Avvocatura dello Stato;
- quest'ultima, con nota in data 16 aprile 2021, ha espresso parere negativo sugli importi previsti, ritenendo congruo il minore importo di euro 6.448.011,59, facendo, tuttavia, salvo il potere discrezionale

dell'Amministrazione concedente di variare detto importo, anche in aumento, secondo criteri di ragionevolezza, alla luce della rilevanza dell'interesse pubblico perseguito nel caso di specie;

- l'amministrazione concedente, ribadito l'interesse pubblico alla immediata ripresa operativa del rapporto concessorio ed alla conclusione dei lavori sospesi, ha ripreso le trattative, all'esito delle quali ha proposto una nuova intesa transattiva con la concessionaria per la definizione complessiva dei contenziosi pendenti, alle condizioni di cui alla parte dispositiva, e per la ripresa dei lavori; ciò in quanto, da un lato, la remissione alla sede giudiziale della definizione dei contenziosi allontana ulteriormente, a tempo indeterminato, il riavvio delle attività esecutive, la cui impellente necessità è massima per le stazioni di Baia e Montesanto; dall'altro, per il temuto rischio di un eventuale, maggiore soccombenza in lite;

- su tale bozza di accordo è stato acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, espresso con nota del 4 novembre 2021, recante avviso favorevole, condizionato all'inserimento nell'atto transattivo di determinate clausole contrattuali inerenti le modalità e la tempistica del pagamento dell'importo transattivo, i tempi di approvazione delle perizie di variante e di esecuzione dei lavori;

- tale avviso è stato confermato con successiva nota del 20 dicembre 2021 in relazione alla nuova bozza, parzialmente modificata, dell'accordo transattivo, trasmessa all'Avvocatura con nota del 3 dicembre 2021;

- le parti dichiarano di ben conoscere tutti gli atti fin qui richiamati, che si trovano depositati in originale presso la Struttura di Coordinamento legge 22/12/1984 n. 887 e pertanto mi esimono dall'allegarli al presente rogito.

Vista la richiesta di informazioni antimafia per la società ICG 2 Spa, inoltrata alla BDNA ed acquisita al protocollo d'ingresso PR_NAUTG_Ingresso_0381143 _20211216,

Vista l'informazione liberatoria provvisoria per la società Costruire Spa protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0384306 _20211220;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del. D.Lgs. 159/2011, di poter procedere alla sottoscrizione del presente atto sotto condizione risolutiva nell'ipotesi di acquisizione delle informazioni richieste ex D.Lgs. 159/2011 in senso positive;

Preso atto dell'applicabilità ai lavori disciplinati dal presente atto delle clausole di cui al Protocollo di Legalità in materia di Appalti sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli in data 1 agosto 2007, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7.9.2007.

Tutto ciò premesso, si conviene

ART. 1

Premessa

La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente atto, con il medesimo valore di patto.

ART. 2

Oggetto della transazione

Il presente atto ha ad oggetto la definizione dei contenziosi in corso tra le parti, di cui ai giudizi indicati in premessa.

ART. 3

Obbligazioni delle parti

Al fine di estinguere i giudizi in corso ed i procedimenti di iniziativa pubblica per la risoluzione dei contratti, le parti, con la stipula del

presente atto - facendosi reciproche concessioni - contraggono le seguenti reciproche obbligazioni, a transazione di ogni pretesa fatta valere mediante gli atti di citazione, le domande riconvenzionali e di avvio dei procedimenti di risoluzione in danno per inadempimento di cui *ante*.

A) Il concedente:

- si impegna a corrispondere alla concessionaria la somma complessiva di euro 10.500.000,00, a tacitazione di tutte le pretese oggetto dei giudizi di cui al precedente art. 2, ivi comprese quelle relative a lavori eseguiti e non contabilizzati;
- a consentire la prosecuzione della concessione;
- dichiara di rinunciare ai procedimenti di risoluzione in danno, alla domanda riconvenzionale azionata nel giudizio n. R.G. 33361/12, e ad ogni pretesa e ragione risarcitoria azionata, anche a titolo di penali, e/o comunque azionabile in dipendenza delle inadempienze e ritardi registrati nel corso dell'esecuzione e della sospensione unilaterale di ogni attività da parte della concessionaria, nonché agli effetti della favorevole sentenza n. 161/2020.

B) La concessionaria:

- dichiara di rinunciare a tutte le pretese oggetto dei giudizi di cui al precedente art. 2, ivi comprese quelle relative a lavori eseguiti e non contabilizzati, ai maggiori oneri di concessione (pretesi a partire dal 27.01.2007 e sino all'8.11.2012), ai mancati utili sulle opere inesequite, riserve per anomalo andamento dei lavori relativi alle Stazioni di Baia e Montesanto, interessi legali e moratori maturati per i ritardi nei pagamenti e ad ogni altra pretesa azionata e/o azionabile in relazione e/o connessione ai medesimi giudizi.

- si impegna a sottoporre al Concedente le integrazioni e gli aggiornamenti progettuali ed amministrativi relativi alle perizie di variante dei lavori della stazione di Montesanto e della stazione di Baia, di cui al successivo art. 4, secondo quanto ivi sancito.

L'importo di cui sopra sarà liquidato secondo la seguente tempistica:

1. euro 4.000.000,00 entro gg. 20 dalla sottoscrizione del presente atto;
2. euro 5.000.000,00 entro gg. 10 dall' approvazione delle perizie di variante e comunque, qualora ritardi l'approvazione per fatto del concedente, entro il 30 giugno 2022;
3. euro 1.500.000,00 in quattro ratei di pari importo unitamente alla liquidazione dei primi quattro stati di avanzamento lavori.

L'importo transattivo di cui sopra graverà per euro 8.743.887,00 sul finanziamento di cui alla Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 23 e per euro 1.756.113,00 sui quadri economici delle perizie di variante.

La concessionaria si impegna alla riapertura dei cantieri entro gg. 20 dalla sottoscrizione del presente atto e alla ripresa delle relative attività esecutive e progettuali secondo le indicazioni dei DD.LL.

ART.4

Progettazioni e tempistica

La concessionaria si impegna a sottoporre al Concedente le integrazioni e gli aggiornamenti relativi alla terza perizia di variante dei lavori della stazione di Montesanto e della prima perizia di variante e suppletiva dei lavori della stazione di Baia, finalizzati anche all'eventuale adeguamento delle opere già realizzate e al rispetto delle normative sopravvenute,

nonché all'aggiornamento dei cronoprogrammi e alla rimodulazione dei Quadri Economici.

Le perizie di cui sopra dovranno essere redatte nel rispetto delle modifiche e/o integrazioni già richieste dai Direttori dei lavori con le relazioni istruttorie del 22 aprile 2020 e 5 giugno 2020, che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante dell'atto, e dovranno essere corredate da tutta la documentazione necessaria all'approvazione delle varianti, ivi inclusi i pareri, i nulla-osta e/o le autorizzazioni degli Enti interessati.

Le perizie in argomento dovranno essere presentate entro **60 gg.** dalla stipula del presente atto, al netto degli eventuali aggravii temporali, non imputabili alla concessionaria, correlati al rilascio degli atti propedeutici di competenza di Enti terzi (pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc), rientranti nella sfera di competenza della concessionaria.

L'approvazione da parte del Concedente delle predette perizie dovrà intervenire entro 45 gg. dalla produzione delle perizie, completa di tutta la documentazione amministrativa all'uopo necessaria.

La concessionaria si obbliga alla ripresa dei lavori relativi a ciascuna delle due stazioni entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione di ciascuna perizia, sempre che sia intervenuto il pagamento delle somme di cui all'articolo 3, lettera B, punti 1 e 2 che precedono.

La tempistica che precede comporta che, in caso di ritardo nel pagamento da parte del Concedente, si verificherà lo slittamento dei termini successivi in pari misura.

Art. 5

Definizione delle vicende pendenti

Le parti si impegnano a depositare in giudizio, in vista dell'udienza del 31 gennaio 2022, copia dell'atto di transazione ed a richiedere l'estinzione del giudizio R.G. 33631/12 con compensazione delle spese: altrettanto è obbligata a fare la parte appellante nel giudizio R.G. 3509/2020, pendente avverso la sentenza n. 161/2020.

La concessionaria, nell'ipotesi che il Concedente venga condannato a rifondere spese di lite nei confronti della società P.M.M. srl, che ha spiegato intervento adesivo dipendente nel giudizio n. R.G. 33361/12, si impegna a sollevare il concedente da ogni eventuale onere o costo.

Sottoscrivono, inoltre, il presente atto di transazione, per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 L. 31/12/2012, n. 247 (già art. 68 L.P.), i difensori della società istante Costruire spa.

Art. 6

Spese

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente atto sono a carico del concessionario, che invoca le agevolazioni di legge al riguardo, ed in particolare l'esenzione da imposte e tasse ai sensi dell'art. 73 della Legge 14 maggio 1981, n° 219, essendo il presente atto relativo all'attuazione dell'art. 11, comma XVIII, della Legge 22 dicembre 1984, n. 887 per l'adeguamento ed il potenziamento del sistema di trasporto intermodale nella zona flegrea, interessata dal fenomeno bradisismico.

Per gli effetti del presente atto le parti eleggono i domicili sopraindicati. Il presente atto, redatto da persona di mia fiducia, viene letto alle parti, che dichiarandolo conforme alle loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Il presente atto consta di 14 fogli di carta uso bollo scritti da persone di mia fiducia.

La Concessionaria

Il Concedente

Si allegano al presente atto dichiarazioni di rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 L. n. 247/2012 sottoscritte con firma digitale dai difensori della società Costruire s.p.a.